CAMERA DEI DEPUTATI N. 1523

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCINELLI, MARZOTTO CAOTORTA, BERNARDI, SALOMONE, LAMORTE, LUCCHESI, FEDERICI

Presentata l'8 giugno 1977

Norme per accelerare la realizzazione degli alloggi di servizio di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 227

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 7 giugno 1975, n. 227, ha autorizzato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad attuare un programma pluriennale di interventi straordinari nel settore dei servizi postali e di telecomunicazioni per un importo complessivo di 1.050 miliardi di lire.

Parte di tale somma, e precisamente 180 miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 20 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, deve essere destinata alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti delle due aziende. Con detto intervento si è inteso, oltre che assicurare al personale postelegrafonico, specie quello appartenente alle qualifiche più modeste, decorose condizioni di vita e di lavoro, creare le infrastrutture tecniche atte a consentire la mobilità del personale, indispensabile per una razionale ed efficiente gestione aziendale.

Il programma di costruzione degli alloggi – che per sua natura richiede tempi lunghi di realizzazione – ha in concreto trovato notevoli difficoltà, connesse in via principale all'impossibilità di reperire, anche ricorrendo alle procedure espropriative, idonee aree nell'ambito dei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167; infatti i comuni interpellati hanno potuto aderire solo in minima parte alle richieste della Amministrazione, in quanto le aree comprese nei piani di zona e destinate all'edilizia pubblica sono già state riservate ad altri impieghi o date in concessione a consorzi.

Per contro l'esigenza di disporre di alloggi di servizio risulta indilazionabile specialmente nelle città di Milano e di Torino ove il personale, proveniente per la maggior parte (circa il 70 per cento) dai paesi del meridione, è costretto, non riuscendo a rinvenire abitazioni idonee a prezzi accessibili, a vivere in condizioni drammatiche, spesso disumane.

È a tutti noto, per lo spazio che vi hanno dedicato gli organi di informazione, che taluni dipendenti sono stati costretti a trovare rifugio perfino nelle stazioni ferroviarie o nei parchi di dette metropoli.

Per sottrarsi a tale situazione i dipendenti interessati tentano in tutti i modi

di ottenere il trasferimento ai paesi di origine o quantomeno in altre regioni ove esistono maggiori possibilità di conseguire una sistemazione accettabile, con riflessi estremamente negativi sull'andamento dei servizi. Ed invero in tali città risulta sensibilmente accentuato il fenomeno dell'assenteismo e l'Amministrazione si vede costretta ad adottare provvedimenti di emergenza, quali l'assunzione di personale straordinario (per Milano quasi 500 unità giornaliere e per Torino quasi 300), che comportano oneri finanziari assai considerevoli senza apportare un corrispondente miglioramento dei servizi.

Per le ragioni fin qui esposte si ritiene che la soluzione del problema non possa essere procrastinata fino a quando non saranno stati predisposti gli strumenti urbanistici atti ad ovviare alle carenze che hanno impedito di disporre di idonee aree.

Si è pertanto predisposta la presente proposta di legge con cui si attribuisce alle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente alle province di Milano e di Torino, la facoltà di conferire l'incarico di realizzare gli alloggi in parola ad enti, consorzi ed imprese che abbiano la disponibilità dell'area occorrente nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 del 1962 nonché quella di acquistare complessi edilizi di nuova costruzione, da destinare ad alloggi di servizio, situati nell'ambito dei predetti piani di zona o, a determinare condizioni, anche al di fuori dei piani di zona medesimi.

A tale proposito sembra opportuno rilevare che la facoltà di reperire abitazioni di servizio aventi le caratteristiche dell'edilizia convenzionata, anche al di fuori dei piani di zona di cui alla citata legge n. 167 rientra nel sistema normativo vigente stante che l'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166 già prevede tale possibilità.

L'esercizio di detta facoltà è subordinata all'accertamento, da parte dei Comitati tecnici amministrativi compartimentali di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325, delle effettive esigenze abitative e deve essere contenuto entro precisi limiti di spesa.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno precisare che gli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale convenzionata.

Ed invero la locuzione usata dalla legge n. 227 del 1975 (caratteristiche stabilite per le abitazioni a totale carico dello Stato) si riferisce ad abitazioni non reperibili sul mercato e comunque aventi caratteristiche ormai decisamente superate.

Da ultimo si è previsto che nel caso in cui gli alloggi di servizio siano realizzati, a norma del primo comma dell'articolo 7 della legge n. 227 del 1975, mediante case albergo, all'arredamento di queste ultime si provvede con le somme stanziate dalla medesima legge n. 227; detta statuizione è apparsa necessaria in quanto nel bilancio delle Aziende dipendenti non vi è un capitolo sul quale possano farsi gravare le relative spese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Limitatamente alle province di Torino e Milano gli alloggi di servizio di cui al punto 3 dell'articolo 2 e all'articolo 8 della legge 7 giugno 1975, n. 227 devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per l'edilizia residenziale convenzionata.

Nelle province suddette, al fine di sopperire ad indilazionabili esigenze abitative del personale postelegrafonico l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate:

a) a conferire l'incarico della realizzazione degli alloggi suddetti ad enti, consorzi ed imprese che abbiano la disponibilità dell'area occorrente nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) ad acquistare, nell'ambito dei piani di zona suddetti, complessi edilizi, aventi le caratteristiche sopra indicate, ancorché in corso di realizzazione, da enti, consorzi ed imprese;

c) ad acquistare complessi edilizi, anche al di fuori dei piani di zona, aventi le caratteristiche sopra indicate ed ancorché in corso di realizzazione, a prezzi stimati dall'UTE, non superiori alla media dei prezzi di cessione degli alloggi di pari consistenza e caratteristiche stabiliti ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata sulla base delle effettive esigenze accertate dal Comitato tecnico amministrativo compartimentale di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; l'onere complessivo per la realizzazione o l'acquisto degli immobili deve essere contenuto nel limite degli stanziamenti stabiliti per gli anni 1975 e 1976 dagli articoli 3 e 8 della citata legge 7 giugno 1975, n. 227, per la costruzione di alloggi di servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono provvedere all'arredamento degli alloggi di servizio realizzati mediante case albergo con i fondi indicati al comma precedente.